

COMUNE DI TORRI DI QUARTESOLO

**RELAZIONE SULLA GESTIONE E
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO CONSOLIDATO
PER L'ESERCIZIO 2017**

(art. 11-bis, comma 2, lettera a), D.Lgs. n. 118/2011)

RELAZIONE SULLA GESTIONE

Il Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs 118/2011), prevede all'art. 1 che il bilancio consolidato è un documento contabile a carattere consuntivo che rappresenta il risultato economico/patrimoniale del gruppo amministrazione pubblica.

In sintesi il bilancio consolidato supera le divisioni rappresentate dalle singole personalità giuridiche di enti, istituzioni, società, ecc. che vengono di fatto assimilate a settori operativi del cd. "gruppo amministrazione pubblica" dell'ente locale, ed in particolare ha la funzione di:

- sopperire alle carenze informative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso entri strumentali e società partecipate;
- ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie del gruppo di enti e società che fanno capo all'amministrazione comunale;
- attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società

Il Bilancio consolidato 2017 del Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Torri di Quartesolo è stato predisposto sulla base dei seguenti presupposti normativi e di prassi:

- D.Lgs.118/2011 " Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi" – art 11 bis, ter, quater e quinquies, così come modificati dal D.Lgs 126/2014 e dal D.lgs 175/2016;
- Principio Contabile Applicato concernente il Bilancio Consolidato di cui all'allegato 4/4 del DPCM 28.12.2011 e successivi aggiornamenti;
- Principi contabili generali e civilistici ed a quelli emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in particolare al Principio 17 "Il Bilancio Consolidato" emanato dall'organismo Italiano di Contabilità (Principio contabile n 17 OIC) , in conformità con quanto indicato nel Punto 6 del Principio Contabile applicato al Bilancio Consolidato degli enti locali nr 4/4.

Percorso per la predisposizione del bilancio consolidato del “Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Torri di Quartesolo”

Con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 18 del 24/04/2018 successivamente rettificata con deliberazione di C.C. n. 37 del 13/06/2018 è stato approvato il Rendiconto della gestione per l'esercizio 2017, che contiene in allegato anche il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale.

Il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) ed il perimetro di consolidamento sono stati definiti in conformità a quanto previsto dal punto 2 e 3 del principio contabile del bilancio consolidato, allegato n.4/4 al D.Lgs 118/2011.

Seguendo le indicazioni del richiamato principio contabile del bilancio consolidato, ed in particolare gli articoli 11 ter, quater e quinquies del D.Lgs 118/2011, sono stati considerati appartenenti al “Gruppo Amministrazione Pubblica”:

- Gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
- gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
- gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.
Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.
- gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

- le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

Le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

Le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica né la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Tenuto conto della delibera di C.C. n. 50 del 28/09/2017, di approvazione della revisione straordinaria delle partecipazioni ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 175/2016.

Rilevato quanto espresso nel principio contabile sopra richiamato, che al punto 2, consente per il 2017 di escludere dal GAP, le società partecipate solo indirettamente includendo nello stesso solo le società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali, rimandando al 2018 l'inclusione nel GAP alle società nelle quali l'ente locale disponga, direttamente o indirettamente, di una quota significativa di voti esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20%.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 122 del 23/08/2018, è stata effettuata la ricognizione e sono stati approvati i due elenchi richiesti dalla normativa sulla sperimentazione:

- elenco dei componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica;
- elenco dei componenti del gruppo inclusi nel perimetro di consolidamento.

Gruppo di Amministrazione Pubblica anno 2017

Ente/Società	Quota Comune di Rubano	Descrizione	Classificazione
SORARIS Srl	6,23%	Società di capitali a partecipazione interamente pubblica per lo svolgimento di servizi pubblici locali	Società partecipata, titolare di affidamenti in house
Società Impianti Berico Tesina Srl	29,59%	Società di capitali a partecipazione interamente pubblica	Società partecipata
Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl	29,20%	Società di capitali a partecipazione interamente pubblica	Società partecipata
VI Acqua Spa	0,61%	Società di capitali a partecipazione interamente pubblica per lo svolgimento di servizi pubblici locali	Società partecipata, titolare di affidamenti in house
Consorzio per l'Igiene dell'ambiente e del territorio (CIAT)	3,19%	Consorzio di bacino per lo smaltimento dei rifiuti solidi	Ente strumentale partecipato
Consiglio di bacino Bacchiglione (AATO)	1,07%	Ambito territoriale ottimale del servizio idrico	Ente strumentale partecipato

Perimetro di consolidamento

Il punto 3.1 del principio contabile applicato consente di non inserire nel perimetro di consolidamento gli enti e le società del gruppo nei casi di:

- a) *Irrelevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo. Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo,
 - patrimonio netto,
 - totale dei ricavi caratteristici.
- b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali);

In ogni caso, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

A decorrere dall'anno 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla

capogruppo, le società *in house* e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Si evidenziano di seguito i valori economico patrimoniali del Comune di Torri di Quartesolo sulla base delle risultanze del rendiconto di gestione 2017.

Comune di Torri di Quartesolo	2017	10%
Totale Attivo	40.757.178,69	4.075.717,87
Totale Patrimonio Netto	28.579.883,50	2.857.988,35
Totale dei ricavi	7.920.573,39	792.057,34

Enti e società compresi nel perimetro di consolidamento

Ente/Società	Quota Comune di Rubano	Classificazione	Metodo di consolidamento
SORARIS Srl	6,23%	Società di capitali a partecipazione interamente pubblica per lo svolgimento di servizi pubblici locali	proporzionale
Società Impianti Berico Tesina Srl	29,59%	Società di capitali a partecipazione interamente pubblica	proporzionale
Società Impianti Berico Tesina Acqua Srl	29,20%	Società di capitali a partecipazione interamente pubblica	proporzionale
VI Acqua Spa	0,61%	Società di capitali a partecipazione interamente pubblica per lo svolgimento di servizi pubblici locali	proporzionale
Consorzio per l'Igiene dell'ambiente e del territorio (CIAT)	3,19%	Ente strumentale partecipato	proporzionale
Consiglio di bacino Bacchiglione (AATO)	1,07%	Ente strumentale partecipato	proporzionale

NOTA INTEGRATIVA

PROCEDURA DI CONSOLIDAMENTO

Ai sensi del punto 4/4 del principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (allegato 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011) il consolidamento del bilancio è avvenuto secondo il metodo proporzionale, che consiste nell'aggregare l'importo in misura proporzionale alla quota di partecipazione con riferimento ai bilanci delle società partecipate e degli enti strumentali partecipati.

Il consolidamento dei dati contabili è avvenuto prendendo in considerazione al 31/12/2017 gli enti e società inclusi nel perimetro di consolidamento. In particolare per i bilanci redatti secondo la sola contabilità economico patrimoniale è stato necessario riclassificare i dati secondo il prospetto allegato 11 al D.Lgs 118/2011.

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

Il principio contabile applicato prevede che il bilancio consolidato sia redatto apportando le opportune rettifiche necessarie a rendere uniformi i diversi criteri di valutazione adottati (punto 4.1).

Lo stesso principio evidenzia altresì che *“è accettabile derogare all'obbligo di uniformità dei criteri di valutazione quando la conservazione di criteri difformi sia più idonea a realizzare l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta. In questi casi, l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve specificare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi che ne sono alla base”*.

In relazione a quanto sopra, si è ritenuto opportuno mantenere i criteri di valutazione adottati da ciascun soggetto ricompreso nel perimetro di consolidamento, in considerazione dell'elevata differenziazione operativa dei componenti del gruppo e del rischio che, applicando criteri di valutazione comuni, si perdessero le caratteristiche economiche dei singoli soggetti appartenenti al gruppo stesso.

ELIMINAZIONE DELLE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

In base ai principi di consolidamento, il bilancio consolidato deve includere solamente le operazioni che gli enti inclusi nel perimetro hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo. *“Il bilancio consolidato si basa infatti sul principio che lo stesso deve riflettere la situazione patrimoniale-finanziaria e le sue variazioni, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica composta da una pluralità di soggetti giuridici”*.

Può accadere che alcune operazioni infragruppo non siano reciproche, siano cioè rilevate nella contabilità di un solo componente del gruppo: queste differenze possono nascere sia dal diverso criterio di rilevazione delle operazioni tra soggetti che utilizzano la contabilità economica e soggetti che utilizzano la contabilità finanziaria, sia da differenze meramente temporali di rilevazione delle operazioni.

Come ricordato dal principio contabile del bilancio consolidato *“Particolare attenzione va posta sulle partite “in transito” per evitare che la loro omessa registrazione da parte di una società da consolidare renda i saldi non omogenei”*. La redazione del bilancio consolidato richiede pertanto ulteriori interventi di rettifica dei bilanci dei componenti del gruppo, riguardanti i saldi, le operazioni, i proventi e gli oneri riguardanti operazioni effettuate all'interno del gruppo amministrazione pubblica”.

Nella fase di consolidamento dei bilanci dei diversi organismi ricompresi nel perimetro si è proceduto ad eliminare le operazioni e i saldi reciproci intervenuti tra gli stessi organismi al fine di riportare nelle poste del bilancio consolidato i valori effettivamente generati dai rapporti con soggetti estranei al gruppo.

In sintesi i passaggi operativi posti in essere sono i seguenti:

- individuazione delle operazioni avvenute nell'esercizio all'interno del gruppo di consolidamento, distinte per tipologia (rapporti finanziari debito/credito, acquisto/vendita di beni e servizi, operazioni

- relative ad immobilizzazioni, pagamento di dividendi, trasferimenti in conto capitale e di parte corrente, ecc.);
- individuazione delle modalità di contabilizzazione delle operazioni verificatesi all'interno del gruppo (esempio: voce di ricavo rilevata dalla società controllata, collegata alla voce di costo per trasferimento di parte corrente da parte del Comune);
- verifica della corrispondenza dei saldi reciproci e individuazione dei disallineamenti in termini qualitativi e quantitativi;
- elisione delle partite e sistemazione contabile dei disallineamenti.

Laddove le partite infragruppo risultavano coincidenti negli importi si è proceduto alla loro eliminazione nelle corrispondenti voci di bilancio.

Dopo aver calcolato la quota delle singole voci in proporzione alla quota di partecipazione posseduta dal Comune (consolidamento secondo il metodo proporzionale) sono state eliminate le operazioni infragruppo.

In particolare si è proceduto a:

- eliminare i ricavi delle prestazioni di servizi effettuate dal comune a favore delle società partecipate;
- eliminare i ricavi delle prestazioni di servizi effettuate a favore del comune da parte delle società partecipate;
- eliminare i costi, al netto dell'IVA, delle prestazioni pagate alle società;
- eliminare dai debiti e dai crediti delle medesime operazioni;
- modificare la voce "risultato economico d'esercizio" in base alle nuove risultanze del conto economico consolidato;
- eliminare il valore contabile delle quote di partecipazione del Comune nelle partecipate inserite tra le immobilizzazioni finanziarie del bilancio della capogruppo;
- eliminare la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- inserire la voce "differenza/riserva da consolidamento" a pareggio dello stato patrimoniale.

Per quanto riguarda i criteri per la formazione del bilancio si rimanda alle note integrative dei bilanci delle singole partecipate ed alla nota integrativa al Conto di Bilancio 2017 approvata con il rendiconto di gestione 2017.

Si precisa che nel caso di operazioni oggetto di difforme trattamento fiscale, l'imposta non è oggetto di elisione, ai sensi di quanto prevede l'allegato 4/4 al D.lgs 118/2011 (punto 4.2). Ad esempio l'Iva indetraibile pagata dal Comune ai componenti del gruppo (per i quali invece l'iva risulta detraibile), non è stata oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato.

Per la gestione delle differenze riscontrate nell'elisione delle partite infragruppo, in particolare è stata contabilizzata tra le immobilizzazioni immateriali una cd. "*differenza da consolidamento*" illustrata di seguito.

Eliminazione del valore contabile delle partecipazioni

Così come nell'anno scorso, anche nel 2017, l'Ente ha iscritto in bilancio alla voce immobilizzazioni finanziarie, il valore di acquisto delle società Soraris, Srl, e ex Acque Vicentine Spa (ora VI Acqua Spa), per un valore complessivo di euro 180.572,44.

Per quanto riguarda le altre partecipazioni non era stato iscritto nessun valore alla voce immobilizzazioni finanziarie.

Per la redazione del bilancio consolidato è necessario determinare l'ammontare e la natura della differenza tra:

- il valore della partecipazione risultante dal bilancio della consolidante;
- il valore della corrispondente frazione del patrimonio netto alla data di acquisto della partecipazione medesima (valore netto contabile).

Se la differenza è negativa (il patrimonio netto della società ha un valore inferiore al valore della partecipazione iscritta in bilancio) si avrà una “*differenza di consolidamento*”, mentre se è positivo si avrà una “*riserva di consolidamento*”.

Nel caso del Comune di Torri di Quartesolo, è stata iscritta tra le “riserve indisponibili” una riserva di consolidamento per euro 3.415.214, così come indicato in dettaglio nel prospetto seguente:

Componente del gruppo	Valorizzazione e part.ne nel SP del bilancio 2017 del Comune	Criterio di Valut.ne nello SP del Comune	Valore P.N. società partecipata bilancio 2017 (al netto risultato d'esercizio)	Metodo consolidamento	Quota PN di spettanza del Comune da bilancio 2017	Differenza di consolidamento	Riserva di consolidamento
SORARIS Srl	45.995	Costo	2.036.317	proporzionale	126.863	--	80.898
SIBET Srl	--	-	6.819.854	proporzionale	2.017.995	--	2.017.995
SIBET ACQUA Srl	--	-	3.824.597	proporzionale	1.116.782	--	1.116.782
VI Acqua Spa	134.577	Costo	52.399.483	proporzionale	319.637	--	185.060
CIAT	--	-	3.423.029	proporzionale	109.195	--	109.195
AATO Bacchiglione	--	-	3.400.370	proporzionale	36.384	--	36.384
TOTALE					3.726.856	--	3.546.284

IL CONTO ECONOMICO – IL RISULTATO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO

Il risultato economico rappresenta il valore di sintesi dell'intera gestione economica del gruppo ente locale così come risultante dal conto economico. Il risultato d'esercizio riferito all'anno 2017 per il gruppo comunale si chiude secondo le risultanze contabili riportate nella tabella sottostante:

GESTIONE	IMPORTO
Risultato di gestione operativa	- 375.557
Proventi e oneri finanziari	-74.761
Rettifiche valore attività finanziarie	--
Proventi ed oneri straordinari	120.245
Risultato economico d'esercizio ante imposte	-330.073
Imposte d'esercizio	-157.519
Risultato economico consolidato d'esercizio	-487.592

Di seguito si espongono i singoli risultati economici:

- Comune di Torri di Quartesolo	€ -509.588,73
- Soraris Srl (6,43%)	€ 102.015,00
- Sibet Srl (29,59%)	€ -71.910,00
- Sibet Acqua Srl (29,20%)	€ 11.494,00
- VI Acqua Spa (0,61%)	€ 7.941.817,00
- CIAT (3,19%)	€ -278.991,66
- Consiglio di bacino Bacchiglione (1,07%)	€ -521.533,89

Si ricorda che, il Comune, il CIAT ed il consiglio di bacino Bacchiglione sono enti pubblici che applicano la contabilità finanziaria e calcolano i prospetti contabili economico patrimoniali solo ai fini conoscitivi, pertanto la gestione nel corso dell'esercizio è mirata in via prioritaria al conseguimento di un avanzo di gestione finanziaria, mantenendo anche un obiettivo di equilibrio economico patrimoniale.

Infatti si segnala, che il consiglio di bacino Bacchiglione che presenta una perdita economica di euro 521.533,89, ha conseguito un avanzo di amministrazione 2017 di euro 2.722.793,33, con un fondo cassa di euro 4.600.983,99, ed il CIAT ha approvato un avanzo di amministrazione 2017 di euro 418.905,53 con un fondo cassa di euro 463.278,22.

In particolare si ricorda che nella contabilità economico patrimoniale vi sono delle voci di costo che non sono rilevate nella contabilità finanziaria, come ad esempio gli ammortamenti sui beni strumentali.

Per quanto riguarda le altre società partecipate, che invece, applicano solo la contabilità economico patrimoniale e rilevano solo il risultato economico, si osservano in particolare gli utili di Soraris Srl e VI Acqua Spa, società pubbliche affidatarie di servizi pubblici.

Per quanto riguarda le imposte d'esercizio, si precisa che per gli enti in contabilità finanziaria tale dato si riferisce all'Irap pagata sulle retribuzioni dei dipendenti, mentre per le società di capitali è costituito da Ires e Irap, secondo la normativa del Testo unico imposte dirette.

Il risultato della gestione operativa si ottiene sottraendo al totale della voce A) Componenti positivi della gestione, il totale della voce B) Componenti negati della gestione.

Il risultato è così determinato:

COMPONENTI DELLA GESTIONE	IMPORTO
TOTALE PROVENTI DELLA GESTIONE	9.007.430
TOTALE COSTI DELLA GESTIONE	9.382.987
Risultato della gestione operativa	-375.557

Il risultato della gestione è influenzato dal dato del Comune, che, si ricorda, in sede di gestione applica i principi della contabilità finanziaria, ed in particolare non contabilizza gli ammortamenti dei beni ammortizzabili che per solo per il nostro ente ammontano ad euro 1.174.975,35.

La voce dei ricavi e proventi della prestazione dei servizi pubblici è costituita prevalentemente dalla gestione di Soraris Srl e VI Acqua Spa.

Oltre alla gestione caratteristica è necessario considerare anche le altre gestioni che possono produrre effetti particolarmente evidenti sulla composizione del risultato economico complessivo. Tra queste, particolare importanza rivestono la gestione finanziaria e quella straordinaria.

PROVENTI E ONERI FINANZIARI	IMPORTO
Proventi finanziari	6.785
Oneri finanziari	-81.546
TOTALE	-74.761

Gli oneri finanziari sono riferiti principalmente alla gestione del Comune (euro 58.091,43) e di VI Acqua Spa (euro 19.399,32).

PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	IMPORTO
Proventi straordinari	259.639
Oneri straordinari	-139.394
TOTALE	120.245

I proventi e oneri straordinari, normalmente sono composti principalmente dalle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, che determinano la verifica e dichiarazione di insussistenza degli stessi.

Si tratta di voci, utilizzate principalmente dagli enti in contabilità finanziaria, in particolare i valori dei proventi ed oneri si riferiscono alla gestione del Comune. Si segnala tra i proventi straordinari, l'utilizzo dei proventi per permessi a costruire per spese correnti (euro 70.000) e plusvalenze patrimoniali per euro 166.908,82. Gli oneri straordinari sono costituiti prevalentemente dalle insussistenze dei residui attivi. Infine si segnala la contabilizzazione nella voce "Altri proventi straordinari" di euro 1 per arrotondamenti.

LA GESTIONE PATRIMONIALE

ATTIVITA'

L'aggregato immobilizzazioni rappresenta, insieme all'attivo circolante, quello di maggior interesse per la valutazione complessiva del patrimonio del gruppo comunale. Essa misura il valore netto dei beni durevoli che partecipa al processo di produzione/erogazione per più esercizi.

Il carattere permanente che contraddistingue tali beni, concorre alla determinazione del grado di rigidità del patrimonio aziendale, condizionando in modo sensibile le scelte strategiche dell'amministrazione.

Il valore delle immobilizzazioni è indicato al netto dei fondi di ammortamento. Le voci riferite ai beni demaniali sono riferite solo alle proprietà degli enti pubblici. Si segnala che la società VI Acqua Spa, a seguito della fusione per incorporazione avvenuta sul finire del 2017 ha inglobato nel proprio bilancio le immobilizzazioni di Alto Vicentino Servizi Spa; la società ha un patrimonio costituito prevalentemente dai beni strumentali del servizio idrico integrato.

Tra le immobilizzazioni finanziarie sono allocati principalmente i valori relativi alle partecipazioni detenute dagli enti e società partecipati da parte del Comune.

Si ricorda che per effetto delle operazioni di consolidamento, si è proceduto all'elisione delle voci di partecipazione delle società ed enti inclusi nel perimetro di consolidamento.

Nell'attivo circolante, la voce crediti accoglie i crediti di natura commerciale o d'altra natura non rientranti nella casistica prevista nelle immobilizzazioni finanziarie.

Per effetto delle operazioni di consolidamento sono stati elisi i valori di credito/debito con le partecipate al gruppo di consolidamento. Per i dettagli si rinvia alla documentazione in istruttoria.

PASSIVITA'

Il patrimonio netto misura il valore dei mezzi propri dell'ente, ottenuto quale differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

Anche il patrimonio netto è stato interessato dalle rettifiche di consolidamento per eliminare le componenti riferite alle società ed enti consolidati.

In particolare si ricorda che a partire dal rendiconto 2017, sono state introdotte 2 nuove voci di riserve:

- riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per beni culturali;
- altre riserve indisponibili;

Sono state iscritte nel bilancio dell'ente 2017 riserve per beni demaniali e patrimoniali indisponibili per complessivi euro 11.669.127,48. I valori sono stati detratti dalle altre riserve presente nel Patrimonio Netto.

Come illustrato in precedenza, tra le riserve indisponibili è stata iscritta una riserva di consolidamento per euro 3.415.214.

infine, si segnala che sempre alla voce "*altre riserve indisponibili*" è stato contabilizzato 1 euro per arrotondamenti.

Anche i debiti, come per i crediti, sono state effettuate le opportune operazioni di elisione tra le società rientranti nel perimetro di consolidamento al fine di ottenere come risultato solo i debiti non scaduti nei confronti dei terzi. Per i dettagli si rinvia alla documentazione in istruttoria.

Si segnala che il livello di indebitamento dell'ente, a livello consolidato è pari ad euro 4.231.672, di cui la parte di competenza dell'ente è pari ad euro 3.386.453. (prestiti obbligazionari euro 2.083.562,85)

La voce Risconti passivi/contributi agli investimenti riguarda la metodologia di contabilizzazione dei contributi ricevuti da enti terzi, per la realizzazione degli investimenti.

In base al principio contabile il risconto passivo viene ridotto annualmente della quota imputata a conto economico quale "ammortamento attivo" che sterilizza la quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio consolidato

Non si sono verificati eventi alla data di stesura del bilancio consolidato.